

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

**Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.**

**Art. 67**

*(Caratteristiche delle piste)*

**1.** I contributi di cui al presente capo sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti:

- a)** una lunghezza minima di 2,5 chilometri;
- b)** la realizzazione della pista è avvenuta in conformità alle disposizioni della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci);
- c)** nell'ultima stagione turistica la pista deve essere stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive.